

# REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 2021, n. 7

Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023.

(GU n.24 del 18-6-2022)

(Pubblicata nel Supplemento straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 19/Sez. gen. del 17 maggio 2021)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni per l'utilizzo anticipato degli avanzi di bilancio 2020 per spese urgenti a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la copertura degli oneri derivanti da questa legge, la Provincia puo' utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2020, come quantificata nel rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020 della Provincia autonoma di Trento approvato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. L'efficacia dell'autorizzazione e della copertura delle spese, di cui alle tabelle allegate a questa legge, finanziate con le modalita' previste dal comma 1, e' sospesa fino all'approvazione della norma statale che autorizza l'utilizzo anticipato dell'avanzo libero.

Art. 2

Misure di coordinamento Provincia - enti locali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle misure di sostegno poste in essere dagli enti locali e dalla Provincia al fine di fronteggiare le conseguenze sul sistema socio-economico provinciale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali sottoscrivono un protocollo d'intesa con il quale individuano le modalita' di raccordo delle politiche introdotte per i rispettivi ambiti di competenza.

Art. 3

Termini di versamento dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) per il periodo d'imposta 2021

1. In ragione del protrarsi della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia da COVID-19, anche per il periodo d'imposta 2021 e' eliminato l'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2021 dell'IMIS, ai sensi dell'art. 9 (Riscossione ordinaria e coattiva), comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2021 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il 16 dicembre 2021. Si applica, in ogni caso, l'art. 9, comma 1, terzo periodo, della legge provinciale n. 14 del 2014.

Art. 4

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)», in materia di imposta immobiliare semplice

1. Nella lettera e-quater) del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «per il solo periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021».

2. Nella lettera-e quater) del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «per l'intero periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interi periodi d'imposta 2020 e 2021».

3. Nella lettera e-quinquies) del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «per il solo periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021».

4. Dopo l'art. 14-bis della legge provinciale n. 14 del 2014, nella sezione I del capo I della legge, e' inserito il seguente:

«Art. 14-ter (Disposizioni straordinarie relative all'imposta immobiliare semplice per il periodo d'imposta 2021, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2021, e in corrispondenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non e' dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per:

a) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze;

b) i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale;

e) agriturismi, strutture ricettive all'aperto, ostelli per la gioventu', rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast;

d) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

e) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;

f) i fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

2. A eccezione delle fattispecie indicate nel comma 1, lettere b) e d), l'esenzione prevista dal comma 1 compete esclusivamente in caso di coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell'attivita' in essi esercitata; a tal fine il soggetto passivo presenta entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 una comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti dal presente comma e dal comma 1.

3. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, non e' dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a esercizio rurale, casa per ferie o albergo diffuso, agenzie di viaggio e turismo, in caso di coincidenza tra soggetto passivo IMIS previsto dall'art. 4 e gestore dell'attivita' in essi esercitata. Ai fini dell'esenzione stabilita da questo comma, entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 il soggetto passivo presenta una comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti dal presente comma.

4. Il comma 3 si applica anche con riferimento ai fabbricati rientranti nella categoria catastale D/6.

5. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, non e' dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono adibiti ad alloggio per uso turistico di cui all'art. 37-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002), per cui sia stato rilasciato il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente comma. L'esenzione prevista dal precedente periodo compete esclusivamente in caso di coincidenza tra soggetto passivo e soggetto che ha presentato la comunicazione prevista dall'art. 37-bis della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002. Ai fini di questo comma costituisce presupposto in capo al soggetto passivo il codice CIPAT rilasciato in data antecedente a quella di entrata in vigore di questo comma, nel caso di variazione del CIPAT richiesta dal 1° giugno al 15 settembre 2021 con l'obbligo di completamento nella scheda di dismissione dei dati catastali identificativi dell'alloggio, se non presenti. Ai fini dell'esenzione stabilita da questo comma, entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 il soggetto passivo presenta una comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati e dei mesi di possesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da questo comma.

6. I commi 1, 3 e 5 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 (Aiuti di importo limitato) e 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive alla data di entrata in vigore di quest'articolo».

5. Alla copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 provvedono i comuni con i loro bilanci.

6. Per i fini del comma 4 con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 9,2 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

#### Art. 5

Disposizioni per la riduzione del canone  
per la concessione dei posteggi mercatali

1. In ragione del perdurare degli effetti negativi derivanti

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2021 i titolari di concessioni di posteggio sono esonerati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, dal pagamento del canone per la concessione dei posteggi indicato dall'art. 16, comma 1, lettera f), della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), anche tenendo conto delle diverse modalita' applicative operate dagli enti locali rispetto al canone unico nazionale e al canone provinciale.

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

#### Art. 6

Integrazione dell'art. 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilita' provinciale 2020), in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale n. 13 del 2019 e' inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, le aliquote di cui all'art. 16, comma 1, e all'art. 16, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono fissate rispettivamente nella misura statale del 4,82 per cento e del 5,12 per cento nel caso in cui i datori di lavoro non rispettino, nei confronti della generalita' o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonche' quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Agli stessi soggetti non si applicano le agevolazioni IRAP previste da altre disposizioni provinciali. Questo comma non si applica nel caso in cui il trattamento normativo e retributivo, pur non discendendo da contratti collettivi, sia identico o migliorativo rispetto agli accordi e ai contratti sopra nominati.»

#### Art. 7

Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di misure di sostegno per il settore dell'autotrasporto internazionale

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente:

«1-bis. Per garantire il contenimento della diffusione del COVID-19, la Provincia per l'anno 2021 puo' concorrere ai costi, a carico direttamente delle imprese del settore dell'autotrasporto internazionale, per l'effettuazione dei test diagnostici di verifica della presenza del virus SARSCOV-2 necessari per l'accesso nel territorio degli Stati che richiedono tali misure obbligatorie; la Giunta provinciale stabilisce a tal fine i criteri, le condizioni, le modalita' e i termini di applicazione, nonche' le spese ammissibili, anche con riferimento alle spese assunte per l'ottemperanza di obblighi imposti prima della data di entrata in vigore di questo comma. La misura prevista da questo comma puo' essere concessa nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3.»

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitivita'), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

#### Art. 8

Modificazioni dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per gli operatori economici

1. Nella rubrica dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «che impegnano fino a nove addetti» sono soppresse.

2. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «che occupano non piu' di nove addetti e» sono soppresse.

3. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «, tenuto conto anche delle attivita' iniziate a partire dal 1° febbraio 2019» sono soppresse.

4. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le seguenti parole: «o se nel periodo considerato ha mantenuto in servizio personale a tempo determinato per un numero adeguato di giornate».

5. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le seguenti parole: «avendo a riferimento i costi e le spese sostenute dagli operatori economici o riconoscendo un contributo in misura forfettaria, anche differenziando tra i comuni».

6. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' sostituito dal seguente:

«3. Con la deliberazione prevista dal comma 2 possono essere introdotte deroghe alla misurazione del grave danno in relazione al calo di volume di attivita' per gli operatori costituiti dopo il 1° settembre 2020. La deliberazione e' adottata previa informativa alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, resa in via d'urgenza entro cinque giorni dalla richiesta di audizione da parte della Giunta provinciale; decorso tale termine la Giunta puo' prescindere dall'informativa, per consentire il celere avvio delle misure.»

7. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente:

«3-bis. Con riferimento alle misure di sostegno per gli operatori economici previste da quest'articolo, per la stagione invernale 2020-2021 la variazione dei volumi di attivita' e' calcolata con

riferimento al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo temporale della stagione 2018-2019. Nei futuri bandi di incentivazione degli investimenti e' assegnato un punteggio qualitativo maggiorato agli operatori economici beneficiari della misura prevista da quest'articolo.»

8. Alla fine del comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le seguenti parole: «Per l'anno 2021 questo comma si applica con riferimento ai comuni che hanno registrato nella stagione invernale 2020-2021 un calo di presenze turistiche pari o superiore al 30 per cento rispetto alla stagione invernale 2018-2019.»

9. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente:

«6-bis. Per le finalita' previste dall'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), si provvede nell'ambito delle misure individuate da quest'articolo.»

10. Per i fini dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 118,51 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitivita'), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

11. Per i fini del comma 8 con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2021 sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

#### Art. 9

Inserimento dell'art. 8-bis nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per i lavoratori stagionali

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Misure di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali). - 1. In ragione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori residenti in provincia di Trento, occupati nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti a fune e, nelle localita' individuate nell'accordo territoriale del 7 dicembre 2018, nel settore del commercio e' corrisposta una indennita' una tantum.

2. L'indennita' prevista dal comma 1 spetta ai lavoratori che, nel periodo 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021, non hanno svolto attivita' lavorativa o hanno svolto attivita' lavorativa subordinata in qualsiasi settore per un numero di giornate lavorative non superiore a novanta e che cumulativamente:

a) hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° dicembre 2019 e la data di entrata in vigore di quest'articolo;

b) hanno svolto attivita' lavorativa nei settori previsti dal comma 1, con un contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione, nel periodo individuato dalla lettera a), per un numero di giornate pari almeno a trenta;

c) non sono titolari di rapporto lavorativo subordinato a tempo indeterminato o titolari di lavoro autonomo alla data di entrata in vigore di quest'articolo, ad eccezione del lavoro intermittente.

3. L'indennita' prevista dal comma 1 e' incompatibile con la percezione di pensioni dirette e con la prestazione integrativa della NASpI disposta ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 agosto 2019, n. 103593 (Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento). L'indennita' prevista dal comma 1 e' compatibile con la percezione dell'assegno ordinario di invalidita' e con le altre prestazioni di sostegno al reddito nazionali o provinciali.

4. L'indennita' prevista dal comma 1 e' corrisposta in proporzione inversa rispetto al numero di giornate di lavoro svolte con contratti di tipo subordinato o di collaborazione coordinata o continuativa in qualsiasi settore, nel periodo 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti:

a) i criteri di concessione e gli importi dell'indennita' prevista dal comma 1 tenendo conto dei familiari fiscalmente a carico del lavoratore;

b) la specificazione dei codici Ateco delle attivita' previste dal comma 1;

c) l'individuazione di ulteriori compatibilita' e incompatibilita' rispetto a quelle del comma 3;

d) ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di quest'articolo.

6. L'indennita' prevista dal comma 1 e' concessa dall'Agenzia del lavoro a prescindere dallo stato di disoccupazione dei destinatari e dall'individuazione, a favore dei destinatari medesimi, di percorsi di politica attiva del lavoro. Nell'ambito del documento degli interventi di politica del lavoro, l'Agenzia del lavoro organizza programmi di formazione e aggiornamento professionale per i beneficiari che permangono in condizione di inattivita' per salvaguardarne le esperienze, le competenze e la continuita' lavorativa nei rispettivi comparti di attivita'. La deliberazione prevista dal comma 5 prevede un incremento della misura per i lavoratori che concludono i programmi organizzati ai sensi di questo comma.»

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 18,2 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione).

#### Art. 10

Inserimento dell'art. 8-ter nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per i maestri di sci e le imprese turistiche dei comprensori sciistici

1. Dopo l'art. 8-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente:

«Art. 8-ter (Misure di sostegno per i maestri di sci e le imprese

turistiche dei comprensori sciistici). - 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, il contributo in favore dei maestri di sci iscritti nell'albo professionale provinciale alla data del 14 febbraio 2021 e' concesso nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, tenuto conto dei trasferimenti statali, secondo le modalita', le condizioni, compresa la cumulabilita' con altre misure, e i criteri definiti dalla Giunta provinciale.

2. In relazione a quanto previsto dalla normativa statale disciplinante misure di sostegno in ragione della crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19 alle imprese turistiche della montagna, la Provincia puo' concedere, nell'ambito delle misure previste dall'art. 5 e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, anche tenuto conto dei trasferimenti statali, contributi alle imprese turistiche che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e che sono ubicate nei comprensori sciistici. Rientrano nei comprensori sciistici i comuni, o la parte del loro territorio, nei quali sono localizzate le aree montane attrezzate destinate alla pratica degli sport invernali e quelli ad essi contigui che completano l'offerta turistica. A tal fine con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 5 sono definiti i criteri di contiguita' dei comuni nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione dei contributi e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo, comprese le tipologie delle imprese beneficiarie. Nel caso di comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti la Giunta provinciale puo' definire criteri specifici, anche con riguardo all'altitudine o alla distanza dalle aree attrezzate, per l'individuazione delle parti del territorio comunale rientranti nei comprensori sciistici.

3. L'applicazione del comma 1 e' sospesa fino all'approvazione del riparto delle risorse prevista dall'art. 2 del decreto-legge n. 41 del 2021 e alla conseguente assegnazione delle stesse alla Provincia.»

#### Art. 11

Inserimento dell'art. 13.1 nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per il settore vitivinicolo ed enoturistico trentino

1. Dopo l'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente:

«Art. 13.1 (Contributi straordinari per il sostegno e il rilancio del settore vitivinicolo ed enoturistico trentino). - 1. Per sostenere gli operatori del settore vitivinicolo ed enoturistico trentino che hanno risentito maggiormente degli effetti della pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale puo' concedere contributi straordinari alle imprese agricole previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 per interventi strutturali e per altri interventi di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e rilancio della loro attivita'. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri, le modalita' e i termini di applicazione, le spese ammissibili, nonche' le percentuali di intervento che possono essere concesse in applicazione delle disposizioni di questa legge o della legislazione provinciale, nei limiti degli stanziamenti individuati dalle norme di riferimento.»

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

#### Art. 12

Modificazione dell'art. 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per la stagione invernale 2020 - 2021

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 sono abrogati.

#### Art. 13

Inserimento dell'art. 13-ter nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di impianti a fune in servizio pubblico

1. Dopo l'art. 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2020, nel capo I della legge, e' inserito il seguente:

«Art. 13-ter (Proroga dei termini relativi alla revisione degli impianti a fune in servizio pubblico). - 1. Nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 8, primo comma, numero 18), dello Statuto speciale la Provincia, in considerazione del mancato utilizzo nella stagione invernale 2020/2021 degli impianti a fune nei comprensori sciistici per lo svolgimento di attivita' di trasporto in servizio pubblico a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' accordare, su richiesta del concessionario, una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali per le revisioni speciali, le revisioni generali e la vita tecnica previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 (Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone).

2. Quest'articolo non si applica agli impianti a fune di prima categoria individuati dall'art. 9 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalita' di presentazione delle domande, la documentazione necessaria e gli eventuali altri requisiti e prescrizioni tecniche richiesti per la concessione della proroga. Per quanto non previsto continua ad applicarsi il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 2015.»

## Art. 14

Inserimento dell'art. 13-quater nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di contributo annuo per le spese di sorveglianza degli impianti a fune

1. Dopo l'art. 13-ter della legge provinciale n. 3 del 2020, nel capo I della legge, e' inserito il seguente:

«Art. 13-quater (Misure in ordine al contributo annuo per le spese di sorveglianza degli impianti a fune). - 1. In ragione del protrarsi della situazione di crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19, per l'anno 2021 non e' richiesto il versamento del contributo annuo per le spese di sorveglianza previsto dall'art. 29, comma 1, della legge provinciale sugli impianti a fune 1987.»

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo, stimate nell'importo di 396.000 euro per l'esercizio finanziario 2021, si provvede riducendo per pari importo e per il medesimo anno gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

## Art. 15

Integrazione dell'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di sanzioni relative agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

1. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente:

«2.1. In considerazione del protrarsi del periodo di crisi economico-finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le sanzioni previste per gli obblighi occupazionali assunti per gli anni 2018 e 2019 non ancora versate e da liquidare nel corso del 2021 in relazione a interventi di locazione ordinaria in base agli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, su domanda motivata dell'azienda da presentare entro il 30 luglio 2021, sono ridotte a un decimo del loro valore. La riduzione e' riconosciuta ai sensi della sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020, nei limiti e alle condizioni da essa previste. In alternativa l'agevolazione puo' essere riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina.»

2. Alla copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede Trentino Sviluppo S.p.a. con il proprio bilancio.

## Art. 16

Inserimento dell'art. 21-bis nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di entrate dei comuni

1. Dopo l'art. 21 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Disposizioni in materia di tariffe dei servizi pubblici locali per l'anno 2021). - 1. Al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2021 i comuni possono adottare provvedimenti in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione. Ad eccezione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti, l'esercizio di tale facolta' puo' avvenire anche senza il raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del gettito tariffario.

2. La data di validita' e applicazione delle tariffe istituite o modificate ai sensi di quest'articolo e' determinata, alternativamente, in applicazione dell'art. 9-bis, comma 1, o dell'art. 9-bis, commi 2-bis e 2-quater, della legge provinciale sulla finanza locale 1993.

3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.»

## Art. 17

Integrazioni dell'art. 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di assegno unico provinciale

1. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per l'anno 2021 per fronteggiare la situazione di crisi connessa alla pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale apporta le necessarie modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale per sostenere le famiglie di lavoratori, che, in relazione all'attivita' svolta e alla possibilita' di accedere a misure di conciliazione, hanno una conseguente maggiore difficolta' nell'assistenza ai figli minori di 14 anni durante i periodi corrispondenti, in tutto o in parte, alla durata della sospensione su tutto il territorio provinciale dell'attivita' didattica in presenza delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado o di sospensione dei servizi socio-educativi/conciliativi 0-6 anni.

1-ter. Il comma 1-bis si applica anche per sostenere le famiglie di lavoratori con figli disabili minori di 18 anni; la Giunta provinciale puo' prevedere a tal fine specifici criteri attuativi in relazione alle particolari necessita' di assistenza e di conciliazione.»

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie).

## Art. 18

Inserimento dell'art. 25-bis nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di servizi conciliativi

1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente:

«25-bis (Misure di sostegno a favore degli operatori economici accreditati per l'erogazione di servizi per la prima infanzia). - 1. Agli operatori economici accreditati per l'erogazione di servizi per la prima infanzia nella fascia di eta' compresa tra tre mesi e tre anni, per il cui acquisto e' possibile l'utilizzo dei buoni di servizio, che hanno registrato per dette attivita', nell'anno 2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, una riduzione di ricavi, provenienti dai buoni di servizio e dalle quote versate dalle famiglie, maggiore del 30 per cento rispetto all'anno 2019, e' concesso un contributo pari al 20 per cento del valore di tale riduzione, fino a un massimo di 80.000 euro.

2. Ai fini di quest'articolo sono esclusi gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anche se svolgenti attivita' di impresa.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti:

a) gli ulteriori criteri per l'individuazione degli operatori economici che beneficiano del contributo previsto da quest'articolo, tenuto conto anche delle attivita' iniziate a partire dal 2020;

b) i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.»

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitivita'), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

#### Art. 19

Inserimento dell'art. 25-ter nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di sostegno alle famiglie per i servizi conciliativi

1. Dopo l'art. 25-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente:

«Art. 25-ter (Misure per il sostegno delle famiglie per l'accesso ai servizi conciliativi mediante l'utilizzo dei buoni di servizio). - 1. Per il periodo dal 15 giugno 2021 al 15 settembre 2021, per fronteggiare la situazione di crisi connessa alla pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale puo' sostenere le famiglie beneficiarie dei buoni di servizio riducendo o escludendo la quota di compartecipazione ai servizi di conciliazione posta a carico delle medesime famiglie. Con deliberazione della Giunta provinciale e' definita l'entita' della riduzione, i beneficiari e ogni altro aspetto necessario all'applicazione di quest'articolo».

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie).

#### Art. 20

Modificazione dell'art. 26 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di servizi socio-assistenziali e di attivita' di volontariato sociale

1. Nel comma 6 dell'art. 26 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «prima dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nelle convenzioni o nei provvedimenti di concessione».

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale).

#### Art. 21

Integrazione dell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2020 recante misure straordinarie per l'anno 2021 in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica

1. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente:

«3-bis. Quest'articolo si applica per l'anno 2021 con i seguenti aggiornamenti:

a) la lettera a) del comma 1 si riferisce alle rate in scadenza il 30 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 del mutuo agevolato; le rate in scadenza nell'anno 2021 sospese sulla base di richieste presentate prima della data di entrata in vigore di questo comma s'intendono sospese ai sensi di quest'articolo;

b) la lettera b) del comma 1 si riferisce alla rata in scadenza nel corso dell'anno 2021 del mutuo stipulato;

c) il comma 2 si riferisce alle domande di contributo integrativo presentate nel 2019 e il beneficiario deve dimostrare, entro il 31 dicembre 2021, di aver provveduto al pagamento dei canoni di locazione oggetto di agevolazione;

d) il comma 3 si riferisce alle domande di contributo integrativo presentate negli anni 2019 e 2020.»

#### Art. 22

Modificazione dell'art. 25 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di contributi per la costruzione della prima casa di abitazione

1. Nel comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale n. 6 del 2020 le parole: «della classe energetica piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato dal soggetto certificatore abilitato» sono sostituite dalle seguenti: «di una classe energetica almeno pari alla A. La deliberazione prevista dal comma 3 determina la misura del contributo per la realizzazione in

classe energetica A entro la percentuale massima del 10 per cento della spesa ammessa.»

#### Art. 23

Integrazione dell'art. 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), recante misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese

1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge provinciale n. 2 del 2020 e' inserito il seguente:

«4-bis. Per favorire l'accesso alle misure di sostegno provinciali da parte degli operatori economici, in difficoltà a causa dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale per l'anno 2021 puo' applicare la procedura automatica prevista dall'art. 13 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 a spese sostenute oltre i diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda ma non antecedenti al 1° gennaio 2020 relativamente alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma per gli aiuti previsti dall'art. 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 concessi a titolo di de minimis in forma di compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'art. 17 della legge provinciale n. 14 del 2014. La Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalita' e le condizioni di applicazione, nonche' ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.»

2. Alla copertura delle eventuali spese derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attivita' economiche (APIAE) con il proprio bilancio.

#### Art. 24

##### Integrazione dei fondi di garanzia a favore dell'imprenditoria femminile

1. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo di imprese a partecipazione femminile, come individuate dall'art. 24-quater della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), con sede legale od operativa in provincia di Trento, e di garantirne l'accesso facilitato e piu' rapido al credito, la Provincia concede a Confidi Trentino imprese un finanziamento straordinario di 500 mila euro per l'anno 2021, destinato all'integrazione dei fondi rischi.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione puo' stabilire ordini di priorita' nell'accesso alle garanzie o ai finanziamenti derivanti dall'integrazione prevista dal comma 1, con particolare riguardo all'impatto negativo, anche presunto, della pandemia da COVID-19, da accertare con modalita' procedurali semplificate, ricorrendo ad autocertificazioni.

3. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitivita'), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

#### Art. 25

Modificazioni dell'art. 30-ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

1. Nella rubrica dell'art. 30-ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: «a favore dei rifugi alpini» sono sostituite dalle seguenti: «a favore dei rifugi».

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 30-ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e' inserito il seguente:

«1-ter. Per garantire il presidio della sicurezza in montagna, la Provincia puo' concedere agevolazioni ai proprietari di rifugi alpini o rifugi escursionistici, o a coloro che ne hanno la disponibilita', per l'acquisto di defibrillatori. La Provincia puo' inoltre fornire specifica formazione erogata tramite la societa' prevista dall'art. 35 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le condizioni di accesso al contributo, la misura dell'intervento e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di questo comma.»

3. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata per l'anno 2021 la spesa di 90.000 sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) e di 10.000 euro sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane).

#### Art. 26

Integrazione dell'art. 27 della legge provinciale 12 agosto 2020 n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 e' inserito il seguente:

«2-bis. Per il finanziamento provinciale previsto dall'art. 26, comma 1, le APT esistenti ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 che non siano in possesso, al 31 maggio 2021, in ragione delle circostanze straordinarie determinate dalla pandemia da COVID-19, del requisito previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a), devono possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 12 entro il 31 luglio 2021.»

#### Art. 27

##### Inserimento dell'art. 27-bis nella legge sulla promozione turistica provinciale 2020



1. Dopo l'art. 27 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 e' inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Misure per la promozione dell'innovazione territoriale a seguito della pandemia da COVID-19). - 1. Per promuovere processi di innovazione del prodotto turistico all'insegna della sostenibilita' ambientale e delle nuove forme di ospitalita' in ogni ambito territoriale turistico, la Provincia, attraverso la societa' prevista dall'art. 14 e le risorse assegnate a quest'ultima da questa legge, attiva un concorso di idee aperto alla partecipazione dei giovani di eta' fino ai 30 anni sul futuro della destinazione territoriale di riferimento a seguito dell'esperienza da pandemia da COVID-19. All'esito del concorso di idee la societa' presenta alla Provincia una proposta operativa articolata per ambito territoriale o area territoriale per la realizzazione dei progetti piu' significativi indicando anche le risorse necessarie.»

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quanto gia' autorizzato sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

#### Art. 28

Modificazioni dell'art. 23 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Al comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «L'azienda, nell'ambito delle direttive della Giunta provinciale, puo' stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o di donatori» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto dei principi stabiliti dai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), l'azienda, nell'ambito delle direttive della Giunta provinciale, puo' stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore,».

b) le parole: «trasporto infermi con ambulanze o altri mezzi l'azienda puo' avvalersi di enti o associazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto sanitario con ambulanze o altri mezzi l'azienda puo' avvalersi, secondo le indicazioni previste dalle direttive, di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore,».

2. In attesa dell'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), si applica quanto disposto dall'art. 101, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

#### Art. 29

Integrazioni dell'art. 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Dopo il settimo comma dell'art. 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono inseriti i seguenti:

«In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della connessa necessita' di potenziare l'offerta didattica delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, per l'anno scolastico 2020-2021, e' estesa la relativa apertura anche al mese di luglio. L'estensione e' altresì disposta con deliberazione della Giunta provinciale per le scuole dell'infanzia con calendario turistico e speciale per la durata massima di un mese, da collocare nel periodo compreso tra giugno e agosto tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio in cui ha sede la scuola. A tal fine puo' essere prevista una compartecipazione degli utenti al costo di gestione dei servizi definita, anche in misura forfettaria, dalla Provincia e possono essere prorogati i contratti del personale assunto con contratto a tempo determinato nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e della normativa vigente in materia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati gli aspetti necessari all'attuazione di questo comma e puo' essere individuato il numero minimo di bambini necessario per l'attivazione della sezione.

Per prevenire e ridurre il rischio di contagio da virus SARS-COV-19, per l'anno scolastico 2021-2022 il numero massimo di bambini per sezione indicato nel secondo comma e' ridotto di un'unita' per permettere un maggior distanziamento all'interno dell'aula.»

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 1,23 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 01 (Istruzione prescolastica).

#### Art. 30

Modificazione dell'art. 21 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006), recante disposizioni transitorie in materia di canoni di concessione di coltivazione di giacimenti minerari

1. Nel comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale n. 14 del 2020 le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 13, comma 3, di questa legge, sono aggiornati i relativi canoni di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli articoli 13 e 14 di questa legge relativi al canone di concessione si applicano alle predette concessioni a decorrere dal 1° gennaio 2022».

#### Art. 31

Proroga di graduatorie del personale provinciale

1. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

#### Art. 32

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), in materia di strutture organizzative

1. Nel comma 2 dell'art. 12-quinquies della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «nel numero massimo di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di sei».

2. Nel comma 4-bis dell'art. 29 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «e' di 263» sono sostituite dalle seguenti: «e' di 278».

3. Quest'articolo si applica nel rispetto dei limiti della spesa di personale fissati ai sensi dell'art. 63 della legge sul personale della Provincia 1997.

#### Art. 33

Integrazione dell'art. 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020), in materia di misure per il superamento del precariato

1. Dopo il comma 9-bis dell'art. 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 e' inserito il seguente:

«9-ter. I termini previsti nell'alinea del comma 1 e nella lettera e) del comma 1 nonche' quelli previsti nell'alinea del comma 2 e nella lettera b) del comma 2 sono automaticamente aggiornati in relazione a quanto previsto dalle corrispondenti disposizioni statali in materia.»

2. Quest'articolo si applica nel rispetto dei limiti della spesa di personale fissati ai sensi dell'art. 63 della legge sul personale della Provincia 1997.

#### Art. 34

Partecipazione della Provincia ad una societa'  
di mutua assicurazione a responsabilita' limitata

1. Per concorrere allo sviluppo economico del Trentino e per sostenere, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le iniziative di rafforzamento e a supporto del territorio provinciale, la Provincia e' autorizzata a partecipare, direttamente o tramite Cassa del Trentino S.p.a., in qualita' di socio sovventore, alla societa' di mutua assicurazione a responsabilita' limitata «ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni societa' mutua di assicurazioni».

2. In relazione al perseguimento delle finalita' previste dal comma 1, la partecipazione societaria e' subordinata al fatto che sia riservato alla Provincia, anche indirettamente, il diritto di designare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione della societa' prevista dal comma 1.

3. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato).

#### Art. 35

##### Aiuti di Stato

1. Le misure previste da questa legge, anche modificative della legge provinciale n. 3 del 2020 o di altre leggi provinciali, possono essere concesse nell'ambito di regimi quadro istituiti ai sensi della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive alla data di entrata in vigore di quest'articolo, o secondo le altre modalita' previste dall'art. 3 della legge provinciale n. 3 del 2020.

#### Art. 36

Disposizioni in materia di protezione  
dei dati personali

1. Per la realizzazione delle finalita' di rilevante interesse pubblico previste dall'art. 2-sexies, comma 2, lettere I) ed m), e dall'art. 2-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare allo scopo di effettuare gli interventi di sostegno al reddito di cittadini, famiglie, lavoratori autonomi, professionisti e imprese, previsti da questa legge nonche' per le relative attivita' di vigilanza, svolte dalla Provincia e dagli enti locali, nel rispetto delle proprie specifiche competenze e funzioni istituzionali, anche per mezzo dei rispettivi enti strumentali e avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrita' e la disponibilita' dei dati, si applica l'art. 20 della legge provinciale n. 3 del 2020.

#### Art. 37

Autorizzazione alla spesa per interventi  
nel settore della viabilita'

1. Al fine di sostenere gli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale con la tabella A e' autorizzata la spesa di

100 milioni di euro per l'anno 2023 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità'), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli anni 2021 - 2023.

2. Per la copertura finanziaria della spesa prevista dal comma 1 e' autorizzato, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2-bis, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonche' dell'art. 3, commi da 16 a 21-ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», il ricorso all'indebitamento per complessivi 100 milioni di euro nel 2023. A tal fine la dotazione finanziaria di competenza del titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 0300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2021 - 2023 e' incrementata di 100 milioni di euro nel 2023.

3. L'indebitamento previsto dal comma 2 puo' essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di trenta anni, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo del 3 per cento.

4. L'ammortamento dell'indebitamento previsto dal comma 2 decorre dal 1° gennaio 2023. Alla copertura dei relativi oneri annui, calcolati per l'anno 2023 in 2.962.299 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 2.101.926 euro per quanto riguarda la quota capitale, si provvede con la previsione, per l'anno 2023 e per gli anni successivi, di appositi stanziamenti sulla Missione 50 (Debito pubblico), Programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi e sul Programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 4 (Rimborso prestiti) per quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura e' assicurata con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.

5. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dal ricorso all'indebitamento previsto dal comma 2, nell'allegato D alla presente legge, e' modificato il «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli dell'indebitamento delle regioni e province autonome» che conseguentemente aggiorna il corrispondente prospetto contenuto nell'allegato della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023).

#### Art. 38

##### Fidejussioni

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'esercizio finanziario 2021 la Provincia e' autorizzata a rilasciare le fidejussioni previste dall'art. 3 della legge provinciale n. 17 del 2020 per un importo massimo complessivo di 300 milioni di euro.

#### Art. 39

##### Disposizioni finanziarie e variazione al bilancio di previsione 2021 - 2023

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalita' indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalita' previste nell'allegato B.

3. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023, di cui all'art. 1 della legge provinciale n. 17 del 2020, sono inserite le variazioni previste nell'allegato C.

4. In relazione alle variazioni apportate dal comma 3, lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa presentano le seguenti variazioni:

- a) anno 2021 in termini di competenza +218.017.992,52 euro;
- b) anno 2023 in termini di competenza +100.000.000,00 euro.

5. In relazione alle variazioni apportate dal comma 3 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato D, previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati.

#### Art. 40

##### Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 17 maggio 2021

Il Presidente della Provincia: Fugatti

(Omissis).